



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

PROT. 4708/2010

Roma, 24 MAR. 2010

Alla Regione Lombardia
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Via Filzi, 22
20124 Milano
(rif. nota n. 84077 del 15 febbraio 2010)

Alla Regione Piemonte
Ufficio gestione tributi
Piazza Castello, 71
10123 Torino

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Gestione Tributi
Via C. Colombo, 426 c/d
00145 R O M A

e p.c

→
Alla Direzione Servizi Delegati ACI
Via Magenta, 5
00185 Roma

Alla Regione Veneto
Direzione Ragioneria e Tributi
S. Croce, 1187
30135 Venezia.

OGGETTO: ecoincentivi ex legge 27 dicembre 2006, n. 296 – posizioni scartate.

Con la nota in riferimento, la Regione Veneto ha sollevato la problematica dei veicoli acquistati nel 2006 in conformità alla legge in oggetto, cui, in seguito ai controlli prescritti, non è stato riconosciuto il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nonostante gli acquisti citati presentassero i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.

Al riguardo, si premette che l'intervento normativo operato con la legge finanziaria per il 2007, giustificato dalla preminente finalità di operare una riduzione delle emissioni dei veicoli maggiormente inquinanti eludendo effetti pregiudizievoli per i bilanci dei soggetti pubblici

coinvolti, ha comportato, da un lato, l'innalzamento delle tariffe della tassa automobilistica, con il conseguente recupero statale del maggior gettito incamerato dagli enti destinatari di questo, dall'altro, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica collegata all'acquisto di autoveicoli eco compatibili, il cui onere è stato posto a carico del bilancio statale, con conseguente obbligo di rifondere gli enti destinatari della perdita subita, ciò allo scopo di evitare qualsiasi mutamento del preesistente assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, cui vengono garantite le medesime risorse senza l'aggravio del conferimento di ulteriori funzioni, in rispondenza ai principio sopra evidenziato.

Ciò detto, si osserva che la normativa in questione, oltre a stabilire una serie di condizioni sostanziali, ha delineato una rigorosa procedura di riconoscimento per la concessione dell'agevolazione in parola atta a garantire le finalità poste dal legislatore nonché il rigoroso riscontro dei requisiti prescritti al fine di scongiurare possibili abusi delle norme agevolatrici.

In particolare, l'art. 1, comma 230 della legge 296 del 2006, ha previsto, in primo luogo, l'intervento degli uffici del pubblico registro automobilistico, chiamati ad acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali stabiliti dalla legge, ed in secondo luogo della Sogei, quale soggetto gestore dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, alla quale vengono trasmesse le predette informazioni necessarie ai fini del riscontro finale in merito all'esistenza delle condizioni previste che avviene attraverso l'incrocio con varie banche-dati, tra le quali, in particolare, quella del DT per la verifica della sussistenza dei requisiti in relazione ai dati tecnici.

Tale articolata procedura, fondata sullo scambio informatico dei dati rilevanti ai fini della concessione degli ecoincentivi, è funzionale, come letteralmente dispone il citato comma 230, alla verifica degli enti impositori - regioni, province autonome e Stato per la tassa di competenza erariale - circa l'esistenza dei presupposti della fattispecie agevolativa ed idonea a fornire un dato definitivo e compiuto in merito a tale sussistenza coincidente con la comunicazione delle targhe interessate dal beneficio previsto dalla legge.

Ciononostante, è stato evidenziato, anche durante le riunioni tecniche tenutesi presso la scrivente, che la procedura indicata è risultata inadeguata in alcune casistiche per la sussistenza di alcuni fattori riassumibili principalmente nei seguenti:

- non perfetta coincidenza degli archivi informatici utilizzati per lo scambio delle informazioni;

- errori procedurali compiuti dagli stessi Uffici Provinciali Aci, come testimoniato da alcune segnalazioni pervenute presso la scrivente, dovuti ad inevitabili errori determinati in gran parte dalla problematica evidenziata nel successivo punto;

- vuoto normativo verificatosi nel periodo compreso tra il 29 novembre 2006 e il 31 dicembre 2006, causa la mancata conversione del decreto legge n. 262 del 2006, poi sanata dalla legge finanziaria per il 2007, che ha previsto la richiesta a posteriori, da parte degli utenti, dei benefici, facendo venir meno la contestualità tra la richiesta stessa e la presentazione delle formalità di iscrizione, con conseguenti errori che hanno comportato in alcuni casi il mancato invio delle informazioni;

- mancata coincidenza delle informazioni relative alla categoria euro dei veicoli rottamati a disposizione delle controparti con i dati presenti negli archivi informatici del Ministero dei Trasporti causati da aggiornamenti dell'omologazione dei veicoli, problematica in merito alla quale la scrivente ha espresso il proprio parere con nota n. 29987 del 20 dicembre 2007; si ricorda che nella citata nota viene precisato che, in caso di eventuali aggiornamenti dell'omologazione da parte delle case costruttrici, per tutelare la buona fede dei soggetti coinvolti e lo spirito della norma, bisogna tener conto dell'unico dato certo a disposizione della controparte, ossia quello risultante dalla carta di circolazione, come peraltro sostenuto anche dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri con nota n. 24563 del 17 marzo 2010.

L'entità numerica di tali posizioni non validate a seguito della procedura di controllo, relativamente esigua rispetto alla mole complessiva dei dati trattati, rende possibile e presumibilmente agevole un controllo documentale diretto, da parte degli enti impositori, della sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione, come già affermato dalla scrivente con nota n. 4840 del 31 marzo 2009; si sottolinea che i principi espressi in tale nota con riferimento agli eco-incentivi richiesti nel corso del 2006 sono da considerarsi validi anche per gli eco-incentivi relativi agli anni successivi nei quali sia stata prevista la esenzione dalla tassa automobilistica.

Pertanto, si ribadisce che la competenza tecnica della scrivente è limitata alla formulazione di atti esplicativi delle norme agevolatrici in risposta a specifiche istanze di chiarimento, mentre, la competenza ultima in merito al controllo dei dati relativi ai veicoli ecoincentivati permane in capo agli Enti titolari del tributo, chiamati ad operare in ragione della disciplina posta dal legislatore e delle circolari esplicative emanate, laddove la procedura di risconto descritta non sia risultata idonea ad un riconoscimento diretto del beneficio previsto. Questo, in base al chiaro disposto normativo del primo periodo del citato comma 230 della legge finanziaria per il 2007.

Infine, si ricorda che, come già evidenziato, l'eventuale riconoscimento dell'esenzione in parola, non comporterebbe alcuna diminuzione del gettito del tributo, poiché tale caso rientrerebbe nel meccanismo istituito dall'art. 1, comma 235, della citata legge finanziaria per il 2007, ai fini delle regolazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Per quanto sopra detto si conferma che, nella gestione degli ecoincentivi, le Regioni, in quanto soggetti destinatari delle informazioni da parte di SOGEL, ai sensi di quanto prescritto nel citato comma 230 della legge n. 296 del 2007, possono riconoscere l'incentivo anche nel caso in cui il normale iter per il riconoscimento dei benefici non abbia avuto buon esito per problematiche tecniche/operative/organizzative, fermo restando la verifica dei requisiti richiesti dalla legge.

Si invita la Regione Lombardia, quale capofila in materia tributaria, a diffondere la presente nota.

IL DIRETTORE
Carlo Vaccari